

AVVISO ALLA CLIENTELA

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 732 del 31/12/2020(G. U. del 08/01/2021 n. 5).

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

In attuazione di tale delibera, è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 732 del 31 dicembre 2020 che all'art. 9, in ragione del grave disagio socio economico derivante dalle suddette avversità atmosferiche, che costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., prevede per i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza** (ovvero fino al 23/12/2021), **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le Banche gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione di tale Ordinanza, Banca Etica, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

- nel caso di richiesta di **sospensione dell'intera rata**: in tal caso gli **interessi maturati** nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con **pagamenti periodici** (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. A decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di mutuo originario o successive integrazioni/modificazioni. La sospensione comporterà lo **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

- nel caso di richiesta di **sospensione della sola quota capitale**: per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, **rate di soli interessi**. A decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di mutuo originario o successive integrazioni/modificazioni. La sospensione comporterà lo **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 15 marzo 2021.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Maggiori informazioni nelle Filiali o negli uffici dei Banchieri Ambulanti.